



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Gorizia
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3859
<i>Proponente</i>	TEI Energy S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2794 del 13 luglio 2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 20/07/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 21/07/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Gorizia, presentata dalla società TEI Energy S.p.A. con nota acquisita al prot. 29037/DVA del 14 dicembre 2017;

VISTA la nota prot. 29594/DVA del 20 dicembre 2017, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 1, lett. a), dell'allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e prevede l'installazione di una nuova centrale costituita da quattro motori endotermici, alimentata a gas naturale, di potenza termica complessiva pari a 148 MW;

CONSIDERATO che, sebbene il sito della Centrale in progetto non ricada all'interno di aree della Rete Natura 2000, il Proponente ha integrato lo Studio preliminare ambientale con uno Studio di incidenza ambientale al livello I (screening) che ha considerato le seguenti aree protette:

- ZPS IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia” ubicato a circa 4 km dal sito di intervento;
- SIC-ZPS IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” ubicato a circa 4 km dal sito di intervento;

- SIC-ZPS IT3330001 “Palude del Preval” ubicato a circa 7 km dal sito di intervento;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con il parere n. 2794 del 13 luglio 2018, ha ritenuto adeguate le considerazioni espresse dal Proponente nell’ambito dello Studio di incidenza ambientale e ha valutato che nel complesso la realizzazione dell’opera non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati e non inciderà sulle funzioni ecologiche del sito;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota acquisita al prot. 9400/DVA del 23 aprile 2018 ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITO il parere positivo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. gab/2018/6084, assunto al prot. 13809/DVA del 15 giugno 2018, costituito da n. 3 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 2794 del 13 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Gorizia, costituito da n. 32 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 2794 del 13 luglio 2018 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- l’art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l’autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Gorizia, proposto dalla società TEI Energy S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio specifico per la fase di cantiere che includa responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione degli impatti arrecati nel caso si evidenziassero situazioni di non conformità o impatti non preventivati.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2. Dopo il primo anno di esercizio della centrale dovranno essere presentati i dati emissivi risultanti dal SME, al fine di confrontarli con i dati di modellizzazione esposti nello Studio Ambientale Preliminare.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Dopo il primo anno di esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

3. Il Proponente è tenuto all'ottemperanza di tutte le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. gab/2018/6084 acquisito al prot. 13809/DVA del 15/06/2018.

Ambito di applicazione: Tutti gli ambiti

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: -

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

4. Il Proponente dovrà presentare un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale ed ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

Ambito di applicazione: Tutti gli ambiti

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio della centrale nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ivi indicati.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2794 del 13 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del parere prot. gab/2018/6084 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società TEI Energy S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Gorizia e all'ARPA Friuli Venezia Giulia.

Sarà cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)